

23 R.G.



Tribunale Ordinario di Modena

SEZIONE SECONDA CIVILE

ORDINANZA AI SENSI DEGLI ARTT. 183 bis e 648 C.P.C.

Il Giudice istruttore

Il Giudice dott. Giuseppe Pagliani,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che:

ai fini di delibazione necessariamente sommaria propri della fase cautelare ai sensi dell'art. 648 C.p.c., nella specie non vi è prova scritta idonea posta a fondamento dell'opposizione;

rilevato che nella specie la mediazione è stata avviata prima della decisione sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, contrariamente ad espresso disposto normativo;

la revisione normativa, infatti, è volta a far sì che la trattativa volta ad una conciliazione del giudizio si svolga dopo la conclusione della fase cautelare e urgente del procedimento ingiuntivo, anche per consentire alle parti di assumere le proprie determinazioni al riguardo tenendo conto dell'esistenza o meno dei presupposti per l'immediata eseguibilità del titolo; cioè, in altri termini, affinché la procedura che porta alla realizzazione della condizione di procedibilità si svolga a ragion veduta;

in caso di svolgimento irregolare -anche ella tempistica, in quanto anteriore alla decisione sull'esecutività del titolo- della relativa procedura di mediazione, la condizione di procedibilità non può, quindi, considerarsi avverata;

rilevato, pertanto, che:

nella specie -benché l'esigenza fosse stata indicata nel decreto del 7/2/2024- non è stata avviata la mediazione prevista, per l'oggetto della presente causa, dall'art. 5 dlgs n.28/2010 e succ. modd. (L. n. 69/2013; D. lgs. n. 149/2022);

ogni ulteriore decisione istruttoria va riservata all'esito della verifica della sussistenza della condizione di procedibilità;

P. T. M.

Visto l'art. 648 C.p.c.,

concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

Visto l'art. 183 C.p.c.

dispone che parte convenuta esperisca il procedimento di mediazione presso un organismo accreditato ai sensi dell'art. 4, comma 1, (D.L.vo citato) con deposito della domanda di mediazione entro il termine di legge;

fa presente che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.L.vo citato, il mancato esperimento dell'effettivo tentativo di mediazione è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda;

invita:

gli avvocati delle parti a informare i loro assistiti di quanto disposto, nei termini di cui all'art. 4, comma 3, (D.L.vo citato);

le parti a comunicare, tramite i loro avvocati, l'esito della mediazione, con nota da depositare in cancelleria almeno dieci giorni prima della prossima udienza, secondo il vigente protocollo telematico;

la nota dovrà contenere informazioni:

in relazione a quanto stabilito dall'art. 8, comma 4 *bis* (D.L.vo citato), in merito all'eventuale mancata (fattiva) partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo;

in relazione a quanto stabilito dall'art. 5, comma 2 (D.L.vo citato) in merito alle eventuali ragioni di natura pregiudiziale o preliminare che hanno impedito l'avvio del procedimento di mediazione;

in relazione a quanto stabilito dall'art. 13 (D.L.vo citato), anche ai fini del regolamento delle spese processuali, in merito al rifiuto delle parti - con specifica menzione della parte (delle parti) che ha (hanno) opposto il rifiuto - dell'eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore, con indicazione del suo contenuto;

riserva all'esito ogni decisione istruttoria;

fissa nuova udienza di trattazione, al fine di acquisire le informazioni relative all'esito del disposto tentativo di mediazione e di verificare l'avveramento o meno della condizione di procedibilità l'udienza del 15/10/2024 ore 11.20.

Si comunichi.

Modena, 15/5/2024.

Il Giudice istruttore
(Dr. G. Pagliani)